

STUDIO LEGALE
Avv. TOMMASO RUSSO
Via L. Da Vinci, 2 - Tel. 0817451493
80018 MUGNANO (Napoli)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MARANO

SENTENZA N. 334/bm.

(R.G. N. 13726/2017

Rep. N. 790/bm.

Cron 189/bm.

DEL

ha pronunciato la seguente sentenza emessa nella causa iscritta sub/n. di R.G. 13726/2017 e riservata a sentenza all'udienza di discussione del 24.2.2021 e vertente

Oggetto: risarcimento danni

TRA

Galluccio Margherita (GLLMGH48P50E054F) rapp.to e dif.so dall'Avv. Tommaso Russo e con questi elett.te dom.to in Giugliano (NA) alla Via Catullo n. 2 per mandato a margine all'atto introduttivo del giudizio.

Parte attrice

CONTRO

Comune di Giugliano in Campania, in p. sindaco p.t., domiciliato in Giugliano (NA) alla Via Innamorati n. 238 presso lo studio dell'avv. Giulio Pirozzi che lo rapp.ta e dif.de in virtù di procura in atti.

convenuto

Ad oggetto: responsabilità civile da fatto illecito.

Conclusioni

Come da verbali e comparse conclusionali in atti di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Galluccio Margherita ha convenuto innanzi a questa giustizia il Comune di ~~Marano~~ ^{Giugliano} di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali subite nel sinistro avvenuto il 14.3.2017 alle ore 10.00 circa in Giugliano (NA) alla Via Innamorati. Premetteva l'attore che mentre era a piedi giunta all'altezza del civico 87 urtava con il piede contro un pezzetto di palo, probabilmente di segnaletica stradale, ricoperto da ciuffi di erba e, pertanto non prevedibile e non segnalato. A seguito di ciò cadeva al suolo riportando lesioni personali riscontrate dai sanitari dell'Ospedale di Giugliano. Si costituiva il Comune di ~~Marano~~ ^{Giugliano} che impugnava la domanda attorea, chiedendone il rigetto. Dopo l'espletamento della prova testimoniale, della CTU medica, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

[Handwritten signatures and notes]
→ non GIUGLIANO
non GIUGLIANO





Motivi decisionali

In limine si precisa che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dall'art. 45 comma 17 L. 18.6.2009 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.2009, che novellando l'art. 132 n. 4 cpc dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla società convenuta, in quanto espressamente nell'atto di citazione l'attore ha limitato il cumulo delle domande proposte nei limiti di competenza dell'Autorità adita.

Risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti sia documentalmente sia dall'istruttoria espletata.

La legittimazione attiva emerge dal referto di PS in atti all'interno del quale l'istante viene identificato dal P.U. che ha redatto il referto nell'immediatezza del sinistro.

La legittimazione passiva del Comune di Giugliano è provata dalla circostanza che la Via Innamorati fa parte del territorio di detto Comune. Circostanza tra l'altro non contesta da quest'ultimo.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta con ogni statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. L'istruttoria ha fornito prova inequivocabile della dinamica del sinistro così come fornita dall'attore.

Il teste Amarone Camilla ha riferito di aver assistito al sinistro e di aver visto la sig.ra Galluccio Margherita, sua conoscente, camminare a piedi ed urtare contro un ostacolo posto in terra, in particolare un pezzetto di palo forse di segnaletica stradale, e cadere al suolo riportando lesioni.

L'attore ha assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato che l'evento si è verificato. Nell'ipotesi di sinistro cagionato da cose in custodia, è sempre il gestore responsabile dei danni che si verificano nell'utilizzo della stessa, salvo che quest'ultimo non provi il caso fortuito, ossia che non c'è alcuna correlazione tra l'evento e la cosa in custodia. Tale prova liberatoria non è stata fornita.

La responsabilità dell'Ente proprietario, per i sinistri riconducibili alla struttura di una strada aperta al pubblico transito ed alle sue pertinenze, è presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c.; pertanto, la responsabilità è di tipo oggettivo ed a nulla rileva l'indagine sulla sussistenza di un effettivo potere di controllo da parte dell'amministrazione sulla strada teatro del sinistro. Detta responsabilità, così come qualificata, prescinde da qualunque presunzione di colpa e si basa unicamente sul rapporto di custodia; ne discende che incombe sul danneggiato l'onere di allegazione e di prova sul nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa.

Avendo qualificato la responsabilità dell'Ente Pubblico come responsabilità oggettiva, ne deriva che una eventuale allegazione, da





parte del danneggiato, di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche e/o di criteri di comune prudenza è idonea a sostenere unicamente la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, senza ricadute sulla imputazione della responsabilità in capo al danneggiante. È, difatti, del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità dell'amministrazione, che il danneggiato dimostri la potenziale o concreta attitudine della cosa a recare danno, essendo già presunta, nel rapporto di custodia, la colpa dell'Ente.

Una delle cause di esclusione della responsabilità è da ricercarsi nell'incidenza causale, sull'evento dannoso, della condotta del danneggiato.

Ma non risulta provato che il sinistro sia avvenuto a causa della condotta di guisa dell'attore.

In merito la quantum debeat, la CTU redatta dal dott. Michele Cavallo ha confermato il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'istante. Le stesse sono state quantificate come segue: 4% di danno biologico pari ad euro 3006,28, ITT 20 gg. pari ad euro 920,00, 10 gg. di ITP al 50% pari ad euro 230,00 euro, 20 gg. di ITP al 25% pari ad euro 230,00 ed euro 751,5 quali personalizzazione del danno. Il tutto per un importo complessivo di euro 5.137,78 limitato in euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione disattesa e reietta così provvede:

- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Comune di ~~Marano~~ ^{GIVGUANO} al risarcimento del danno in favore dell'attore come segue: euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo;
- Condanna il Comune di ~~Marano~~ al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.100,00 per diritti ed onorari ed euro 650,00 per spese (di cui euro 400,00 per spese di CTU), oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito.
- Liquidava definitivamente in favore del CTU dott. Michele Cavallo l'importo di euro 400,00 che pone definitivamente a carico delle parti soccombenti.

Così deciso in Marano addì 2/3/2021

Il Giudice di Pace
Avv. Vito Chiacchio


Vito Chiacchio

[Handwritten signature]

Nico GIVGUANO

Nico GIVGUANO

[Handwritten signature]







UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti

Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo

al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali

di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 3341/200 si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di: Lu. Formica Russo (Proc)

Marano di Napoli li 11/05/2004.



Copia conforme all'esecutiva

IL CANCELLIERE

Mario SMITH

Messaggio del Giudice di Pace di Marano (NA)
Maurizio Paparozzi

Marano li 19 MAG 2021

A mezzo del servizio postale ai sensi di
Legge. Raccomandata R.

A richiesta av. Tommaso Russo
si notifica a: CONUVE di giugliano
(NA), con sede in Via corso Campano
n° 200 - giugliano (NA).